

N. 3211

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PIERONI, BOCO,
BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO
e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1998

Disciplina dei criteri per l’individuazione dei lavori
particolarmente usuranti

ONOREVOLI SENATORI. - La vita, la salute e l'integrità fisica sono le condizioni primarie dell'individuo, quindi devono essere qualificate come inviolabili, collocate nella sfera delle situazioni previste nell'articolo 2 della Costituzione e delle garanzie che ne conseguono. Da qui scaturisce la necessità generale di proteggere la persona con l'eliminazione di occupazioni che potrebbero arrecare minacce per la vita, la salute o l'integrità fisica, anche se compatibili con le proprie inclinazioni.

Il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35, primo comma, della Costituzione) rappresenta uno dei principali strumenti per lo sviluppo della persona come previsto dall'articolo 4 della Costituzione.

La Carta costituzionale impone al legislatore, nelle sue funzioni, di adottare programmi ed opportuni controlli affinché l'attività economica sia indirizzata a fini sociali (articolo 41). Questi fini si devono riassumere nella realizzazione di condizioni che consentano di manifestare al massimo le proprie attitudini, con la più vasta tutela realizzabile. A tal fine la linea da seguire è sempre quella della tutela e salvaguardia dell'individuo in modo tale che le attività lavorative svolte non debbano arrecare pericolo e danno alla persona.

La volontà del legislatore di adottare particolari tutele per determinate categorie di lavoratori ha iniziato a manifestarsi con la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, che ha dettato, fra gli altri, i principi per il riordino della normativa previdenziale, nella quale veniva riconosciuta la necessità finanziaria di elevare i limiti di età pensionabile; con il successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, venivano tuttavia salvaguardate solo alcune categorie (non ve-

denti, invalidi all'80 per cento, forze armate, eccetera). L'anno successivo, sempre su delega della legge n. 421 del 1992, veniva adottato il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, con il quale per la prima volta si provvedeva a porre qualche tutela in più per i soggetti impiegati in lavori particolarmente usuranti, prevedendo abbuoni di due mesi per ogni anno lavorativo svolto in attività «particolarmente usuranti» (a decorrere dall'8 ottobre 1993), per un massimo di cinque anni complessivi.

Si deve tuttavia ricordare che il citato decreto legislativo n. 374 del 1993 demandava ad altrettanti decreti ministeriali l'attuazione della normativa relativa ai lavori usuranti. Di fatto, i decreti ministeriali previsti, che dovevano dettare norme utili per l'individuazione delle attività usuranti (riportate nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993) non sono stati mai emanati.

Successivamente, con la legge di accompagnamento alla finanziaria del 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 724) veniva dato un nuovo stimolo per la definizione delle «attività usuranti»: ridurre l'età pensionabile senza aggravii ulteriori per la finanza pubblica.

Con la riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1, commi 34-38) si è provveduto a dare una definizione più consona dei lavori usuranti: l'impostazione di base è quella del decreto legislativo n. 374 del 1993 allargata a comprendere anche i benefici per pensioni di anzianità, con un aumento generale dei benefici. È stato, tuttavia, nuovamente demandato a decreti ministeriali, da emanare su proposta delle organizzazioni sindacali, il compito di individuare per ciascuna categoria le mansioni usuranti e la copertura dei

relativi oneri. Anche i precetti normativi della legge n. 335 del 1995 sono rimasti inattuati.

Infine, sugli stessi temi è tornata la legge di accompagnamento alla finanziaria 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449) la quale prevede che ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nella legge n. 335 del 1995 in materia di lavori usuranti, vengano stabiliti entro il 30 giugno 1998, con decreto ministeriale, su parere di una commissione tecnico-scientifica, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.

Alla luce della normativa vigente siamo ben lontani dall'armonizzazione delle norme con l'articolo 36, primo comma, della Costituzione, per un migliore tenore di vita libero e dignitoso anche in materia previdenziale ed assistenziale, come enunciato nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

Il quadro sin qui tracciato della legislazione vigente in materia di lavori usuranti manifesta pienamente il suo carattere di parzialità, e di assoluta inadeguatezza per affrontare in maniera concreta i problemi di particolari categorie di lavoratori che più di altri necessitano di strumenti di tutela. Si tratta in particolare di attività lavorative che, ad età differenti ma comunque più basse di quella stabilita per la pensione, vedono modificarsi -fino alla perdita totale- alcuni importanti elementi, quali: l'accessibilità psico-fisica; la ragionevole sicurezza di poter essere effettuate senza pericolo per sé o per gli altri; la loro remuneratività professionale.

L'obiettivo che con il presente disegno di legge intendiamo perseguire è quello di colmare un vuoto legislativo causato da ritardi accumulati negli anni e dall'adozione smisurata di norme di rimando spesso confliggenti tra loro e quindi rimaste inattuate.

A tal fine si provvede ad introdurre i criteri per l'individuazione dei lavori particolarmente usuranti nel rispetto della normativa vigente.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, viene rivista la definizione di «lavori

particolarmente usuranti» contenuta nel decreto legislativo n. 374 del 1993 dando adeguato risalto al concetto di «invecchiamento precoce», con riferimento al singolo lavoratore, ed al riflesso che ciò comporta sul periodo di percezione del trattamento previdenziale.

Il concetto di lavoro usurante, che intuitivamente si riferisce ad attività che per la loro gravosità determinano un invecchiamento precoce, non ha precedenti né scientifici, né legislativi. Tuttavia una serie di dati reperibili nella letteratura di medicina del lavoro e di medicina legale indicano, più che la gravosità del lavoro, il fatto che dopo una certa età vengono meno capacità psicofisiche necessarie per l'espletamento di attività manuali, con efficienza e in condizioni di sicurezza.

Viene quindi attuata, con la Tabella A allegata, l'individuazione per ogni settore lavorativo delle categorie e figure professionali da considerarsi particolarmente usuranti, in seguito alla definizione data di dette attività.

Al comma 2 dell'articolo 1 viene previsto un aggiornamento periodico, con cadenza semestrale, della Tabella citata, che verrà effettuato dall'Osservatorio permanente, istituito dalla legge n. 335 del 1995 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (composto di esperti di diversa estrazione), e con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di individuare, sulla base di specifiche conoscenze e valutazioni tecnico-scientifiche, le necessarie modifiche ed integrazioni da apportare, in seguito alle innovazioni tecnologiche intervenute, per una corretta applicazione delle norme sui lavori usuranti.

Con l'articolo 2 viene introdotto il principio dell'accertamento dell'idoneità professionale allo svolgimento dei lavori particolarmente usuranti, provvedendo a stabilire che nel caso in cui determinati lavoratori

abbiano perso in modo permanente l'attitudine alla propria mansione, debbano essere adibiti ad altre mansioni compatibili, anche di livello inferiore, senza che ne derivi una diminuzione della retribuzione.

Risulta infatti del tutto evidente che in presenza di patologie con i caratteri della permanenza e fortemente invalidanti, le possibilità di riadattamento lavorativo, anche nell'ambito limitato delle occupazioni confacenti alle attitudini di ciascuno, sono pressochè nulle; pertanto la capacità di lavoro «attitudinale» di fatto viene a coincidere con la capacità di lavoro nelle occupazioni effettivamente svolte negli ultimi tempi, e la verifica del grado di inabilità deve essere condotta con i criteri propri dell'accertamento dell'idoneità alla mansione ricoperta.

Con l'articolo 3 si provvede a stabilire l'obbligo di sottoporre a controlli sanitari i

lavoratori adibiti a mansioni particolarmente usuranti al fine di valutare se il fattore patologico accertato possa essere eliminato con idonee misure di prevenzione e di tutela in applicazione della normativa vigente, oppure, al contrario, nel caso in cui vengano riscontrate sul lavoratore patologie correlate all'attività svolta, ma non specifiche o tali da consentire l'indennizzo o il trattamento previdenziale, l'obbligo di adibire il lavoratore interessato a mansioni meno gravose, anche in seguito a riqualificazione e reinserimento lavorativo.

Infine, con l'articolo 4, si provvede alla riduzione dell'orario di lavoro di almeno tre ore settimanali per i lavori particolarmente usuranti individuati nella nuova Tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993. Vengono quindi demandate alla contrattazione collettiva le modalità di attuazione di tali riduzioni dell'orario di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art.1.

(Definizione dei lavori particolarmente usuranti)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini del presente decreto, nonchè per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di lavoro usurante, vengono considerati lavori particolarmente usuranti quell'insieme di singole operazioni lavorative che implicano un particolare impegno psicofisico, intenso e prolungato, caratterizzato da situazioni che non possono essere salvaguardate con idonee misure preventive e che arrecano all'addetto un grave e precoce deterioramento biologico, maggiore di quello dovuto ad un invecchiamento naturale.

2. I lavori particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuati nella Tabella A allegata al presente decreto».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza semestrale, l'Osservatorio di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 374 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, previa riunioni congiunte con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, propone eventuali modifiche ed integrazioni da apportare alla Tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, come sostituita dalla presente legge, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Idoneità professionale)

1. Al fine della valutazione dell'idoneità professionale allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, i lavoratori da adibire alle predette attività devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari volti ad individuare l'esistenza dei requisiti psico-fisici adeguati.

2. I soggetti che hanno perso in modo permanente, a causa di difetto fisico o mentale, l'attitudine alla propria mansione devono essere adibiti ad altre mansioni compatibili, anche di livello inferiore, senza che ne derivi una diminuzione della retribuzione.

Art. 3.

(Controlli sanitari per addetti a lavori particolarmente usuranti)

1. Al compimento del cinquantesimo anno di età anagrafica i lavoratori addetti a lavori particolarmente usuranti devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari al fine di valutare se il fattore patologico accertato possa essere eliminato con idonee misure di prevenzione e di tutela in applicazione della vigente disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Nel caso in cui vengano riscontrate sul lavoratore addetto a mansioni particolarmente usuranti patologie correlate all'attività svolta ma non specifiche, ovvero non tali da consentire l'indennizzo o il trattamento previdenziale, il lavoratore interessato dovrà essere adibito a mansioni meno gravose in seguito a riqualificazione e reinserimento lavorativo.

Art. 4.

(Orario di lavoro)

1. Per i lavori particolarmente usuranti, così come individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, come sostituita dalla presente legge, l'orario di lavoro è ridotto di almeno tre ore settimanali. Le modalità di attuazione di tale riduzione dell'orario di lavoro sono demandate alla contrattazione collettiva.

2. Ulteriori attività particolarmente pericolose, insalubri ed usuranti possono essere definite, in aggiunta a quelle individuate nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, come sostituita dalla presente legge, con le modalità stabilite al comma 2 dell'articolo 1, ai fini della riduzione dell'orario di lavoro in sede di contrattazione collettiva.

«TABELLA A
(articolo 1, comma 2)

Elenco dei lavori particolarmente usuranti

Settore lavorativo	Qualifiche lavorative
1. Miniere, cave, torbiere, forni di calce	Lavoratori con qualsiasi qualifica o specializzazione, occupati nell'ambito del cantiere di estrazione di prodotti minerali, dei forni e dell'arricchimento del minerale.
2. Lavorazione della calce in polvere	Lavoratori occupati nella frantumazione, polverizzazione e nell'imballaggio di calce in polvere in sacchi.
3. Lavori edili	Tutto il personale operaio.
4. Cementifici	Tutto il personale occupato nel recinto industriale.
5. Lavorazione del marmo	Lavoratori specializzati nel taglio e nella lavorazione di marmi e quelli occupati nella produzione di mattonelle di marmo e di polvere di marmo.
6. Lavorazione di stucco, gesso, caolino, talco, pietra pomice	Levigatori, fornisti, macinatori, addetti all'alimentazione del materiale.
7. Produzione di ceramica, mattoni, vasi	Tutto il personale operaio specializzato.
8. Carico e scarico a terra e in mare	Lavoratori addetti principalmente al sollevamento di carichi senza l'impiego di mezzi meccanici per il carico, lo scarico, lo stivaggio, la classificazione, la pesatura, la sistemazione, la selezione, eccetera, degli stessi.
9. Concerie	Addetti al trasporto, all'essiccazione, alla conservazione, alla concia e alla lavorazione del pellame grezzo.

10. Servizi igienici
- Addetti alle fogne (riparazione, manutenzione e depurazione di tubature chiuse di acque reflue in funzione e pompaggio delle stesse), addetti alle fognature, personale di manutenzione delle pompe per le fognature; lavoratori adibiti al ritiro, alla selezione, alla sorveglianza e alla distribuzione di rifiuti, nonchè allo svolgimento delle fosse; spazzini; addetti esclusivamente ad officine di manutenzione e pulitura di camion della nettezza urbana; addetti alle disinfestazioni, addetti alle sepolture, stallieri, trasportatori di animali.
11. Macellazione
- Addetti alla macellazione, alla scuoiatura di animali e alla spennatura di volatili nei macelli, alla pulitura di interiora e arti, alle pulizie dei locali del macello.
12. Industria per la produzione e la lavorazione del ferro, del ferro fuso, dell'acciaio e di altri metalli
- Addetti ai forni - alle caldaie - passatori - fuochisti, inchiodatori - saldatori con cannello di ossigeno, con saldatura elettrica, all'ossiacetilene - artigiani martellatori - galvanizzatori - sabbiatori - fonditori - separatori per fusione - rigalvanizzatori - operatori ai forni elettrici - operatori di martelli meccanici - verniciatori - addetti alla solidificazione dei minerali per immersione, per carburazione, per cianurazione, per nitrurazione, per strato superficiale di acciaio - rifinitori - addetti ai forni di fissaggio - laminatori - fabbri martellatori - addetti alla produzione di sferette e tubazioni di piombo - addetti alla produzione di caratteri tipografici - lavoratori del piombo - personale specializzato in servizio agli alti forni (di piattaforma, raffreddamento, di trasformazione, fusione dell'acciaio) addetti alla polverizzazione dello smeriglio.
13. Industria per la produzione di lamiera da acciaio laminato a freddo o di vergella da acciaio laminato a caldo
- Tutto il personale occupato in officina, eccetto gli impiegati di ufficio.

- | | |
|--|---|
| 14. Vetrerie | Insufflatori, pressatori, addetti alla lavorazione di materie prime e forni, tagliatori, operatori di macchine automatiche di formatura, addetti alla pulizia di macchine di formatura, addetti agli stampi, selezionatori, decoratori, sabbiatori, applicatori, elettricisti occupati nelle sedi produttive. |
| 15. Produzione di solfuro di carbonio | Personale operaio specializzato, chimici, tecnici, sorveglianti. |
| 16. Produzione di acidi | Tutto il personale qualificato. |
| 17. Industria chimica, produzione e lavorazione di cloro e lavorazione di cloro e derivati | Personale qualificato, chimici nei reparti di produzione, tecnici e sorveglianti. |
| 18. Industria per la produzione di detersivi | Addetti all'alimentazione della miscela di detersivi all'imballaggio del prodotto. |
| 19. Industria per la produzione e l'imballaggio di fertilizzanti chimici | Tutti i lavoratori negli stabilimenti di produzione industriale e imballaggio di fertilizzanti eccetto gli impiegati amministrativi di tali stabilimenti. |
| 20. Produzione, separazione e imballaggio di farmaci per l'agricoltura (fitofarmaci anticrittogamici). | Lavoratori delle aree di produzione, lavorazione e imballaggio, chimici, agronomi, tecnici. |
| 21. Produzione e preparazione di medicinali, cosmetici, profumi, medicinali veterinari, argilla solforosa. | Lavoratori addetti alla produzione, alla lavorazione e all'imballaggio dei prodotti corrispondenti. |
| 22. Industria per la produzione e lavorazione di materiali resistenti al fuoco e agli acidi | Tutto il personale qualificato: costruttori e riparatori di forni industriali per la produzione di materiali resistenti al fuoco e agli acidi. |
| 23. Industria per la produzione e lavorazione di pitture organiche, vernici e inchiostri | Addetti ai procedimenti produttivi e alla lavorazione (eccetto gli imballatori), tecnici, sorveglianti, chimici. |
| 24. Industria per la produzione e lavorazione di pitture inorganiche | Personale qualificato occupato esclusivamente nei frantumatoi. |

25. Industria tessile e affini:
- 25.A. Sgranatura del cotone
Operatori alle macchine sgranatrici e linter.
- 25.B. Filanda
a) personale qualificato: addetti alla cardatura, alla pettinatura e alla pretorcitura, torcieri e bobinatrici;
b) tutti gli addetti alla filatura e alla lavorazione delle fibre sintetiche.
- 25.C. Tessitura
Tessitori di cotone, lana, tappeti, eccetera (indipendentemente dalla materia prima).
- 25.D. Tintura
Addetti alla tintura e sciacquatura di tessuti e filati.
- 25.E. Finissaggio
Addetti all'apprettatura, alle macchine per apprettatura, asciugatura, stiratura, avvolgimento del tessuto.
- 25.F. Cordami
Lavoratori occupati in mansioni corrispondenti a quelle della tessitura e filatura e gli addetti in generale al lavaggio e alla sbiancatura.
- 25.G. Lavorazione della canapa
Addetti alla cardatura, al lavaggio e alla sbiancatura.
26. Industria per la produzione di seta artificiale
Addetti qualificati al reparto viscosa, tessitura e forni di solfurazione.
27. Lavatrici elettromeccaniche (eccetto quelle domestiche fino a 20 Kg) funzionanti in modo autonomo o come componenti di macchine tessili
Operai specializzati occupati in reparti di lavaggio e sbiancatura. Stiratrici.
28. Oleifici
Operai specializzati addetti alla miscelazione, pressatori, raffinatori, estrattori, fuochisti, personale addetto al carico e scarico dei recipienti di estrazione, decoloratori, idrogenatori, lavoratori all'aperto, addetti al lavaggio dei barili, lavoratori dei reparti:
a) produzione di idrogeno;
b) produzione e imballaggio di prodotti di idrogeno.
29. Saponifici
Addetti alla produzione della massa di sapone, agli essiccatoi, alla miscelazione, fuochisti e pressatori.
30. Industria della gomma
Impastatori, addetti alla preparazione della colla, saldatori, preparatori delle miscele, pressatori di taglio e cottura, addetti ai forni, tintori per immersione, vulcanizzatori.

- | | |
|---|--|
| 31. Industria per la produzione di pneumatici e camere d'aria per veicoli | Tutto il personale qualificato, ad eccezione degli impiegati e dei magazzinieri. |
| 32. Produzione accumulatori al piombo | Tutto il personale specializzato occupato. |
| 33. Industria degli esplosivi, polvere da sparo e proiettili | Tutto il personale specializzato occupato, sorveglianti, chimici. |
| 34. Produzione di alcolici | Addetti ai serbatoi di fermentazione, al lavaggio e alla pulizia dei serbatoi di estrazione, alla raccolta dell'uva; distillatori addetti alla produzione di CO ₂ ; fuochisti che utilizzano combustibili solidi. |
| 35. Produzione di vino e liquori | Addetti al lavaggio e alla pulizia di serbatoi e contenitori |
| 36. Produzione di birra | Addetti alle unità di produzione di luppolo, di birra, di carico e scarico di contenitori e barili per tutta la durata del loro orario di lavoro. |
| 37. Produzione di zuccheri d'amido e fruttosio | Tutto il personale qualificato |
| 38. Settore saccarifero | Personale addetto ai forni a calce con caricamento manuale; personale addetto ai forni elettrici; cellisti e addetti al lavaggio interno dei serbatoi e delle autocisterne. |
| 39. Industria aeronautica (produzione e riparazione) | Addetti in stabilimento, ad eccezione di quelli occupati nei servizi amministrativi. |
| 40. Personale aeroportuale | Addetti alle piste, operai di carico e scarico, addetti alle pulizie degli aeromobili. |
| 41. Enti ospedalieri, cliniche, laboratori di microbiologia e biochimica, centri di igiene, unità sanitarie degli enti assicuratori | Infermieri, tecnici di laboratorio e aiutanti, personale ausiliario, addetti alle corsie di ospedali e cliniche psichiatriche, personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione e chirurgia d'urgenza, personale addetto all'imballaggio di sieri e vaccini, alla preparazione delle banche del sangue, alle pulizie, operai per la raccolta dei rifiuti. |
| 42. Centri radiologici e radioterapici | Personale occupato esclusivamente in reparti radiologici come aiutanti, nonché personale occupato esclusivamente nello sviluppo delle lastre. |

43. Autolavaggio, *garage*, stazioni di servizio Addetti al lavaggio e alle pompe di distribuzione del carburante.
44. Produzione di gas naturale Tutto il personale qualificato.
45. Industria per la produzione di materie plastiche e prodotti in plastica Personale operaio occupato nei reparti:
a) polimerizzazione della materia prima;
b) miscelazione e formatura delle materie plastiche contenenti fundamentalmente cloruro di polivinile, poliuretani e amianto per la produzione delle sostanze plastiche.
46. Manifatture tabacchi Addetti negli stabilimenti dell'industria del tabacco, ad eccezione degli impiegati di ufficio.
47. Depositi tabacchi Tutto il personale occupato nei reparti di lavorazione delle foglie di tabacco, esperti del tabacco e specialisti anche per la loro occupazione al di fuori dei reparti di lavorazione (lavoro in campagna) prima e dopo la lavorazione delle foglie di tabacco, purchè la durata del lavoro in campagna non superi la metà del loro totale orario di lavoro, stivatori, addetti a reparti di umidificazione, pressatori.
48. Lavorazione dello zolfo Addetti all'imballaggio in sacchi, personale qualificato del reparto produzione biossido di carbonio.
49. Imprese petrolifere Addetti al riempimento delle autocisterne, al collegamento con le navi cisterna, alla pulizia delle cisterne, al carico e scarico dei barili; stivatori, addetti all'imballaggio delle miscele di prodotti chimici, misuratori di cisterne, lavoratori del greggio e miscele di petroli, personale qualificato del reparto per l'aggiunta di piombo tetraetile, tecnici per la manutenzione delle tubazioni e delle cisterne, addetti al riscaldamento (con combustibili liquidi), tecnici di officine di riparazione di autocisterne, autisti di autocisterne, tecnici di laboratorio chimico, addetti al lavaggio e alla pulizia degli stabilimenti, ad officine di pompaggio e a misurazioni di volume, magazzinieri occupati nello stabilimento, guardiani degli stabilimenti, pompieri, tecnici e operai addetti al rifornimento di aeromobili.

50. Imprese di ricarica-mento di gas liquido in bombole	Tutti i lavoratori degli stabilimenti per il ricarica-mento delle bombole con gas liquido.
51. Raffinerie di petrolio e oli pesanti	Tutti i lavoratori all'interno degli stabilimenti delle raffinerie.
52. Mulini a movimento meccanico	Tutto il personale occupato.
53. Industria per la pro-duzione di colla	Personale qualificato occupato nella produzio-ne di colla.
54. Porti	Equipaggi e marinai di rimorchiatori, di cister-ne d'acqua, di gru galleggianti, di chiatte, dra-ghe, idraulici occupati esclusivamente nella depurazione delle tubazioni centrali delle fog-nature, carpentieri purchè occupati anche nel-le cisterne o nella stiva delle navi, operatori e tecnici di silos, manovratori di gru elettriche e di altri mezzi di sollevamento, operai specia-lizzati degli impianti di pompaggio. Lavoratori occupati nelle cisterne galleggianti fisse, ad-detti alla manutenzione di gru elettriche, com-presa anche la manutenzione tecnica di accu-mulatori, marinai addetti all'imbarco e sbarco dei passeggeri sulle navi, facchini.
55. Cantieri navali	Lavoratori occupati su navi in costruzione, in riparazione o trasformazione e in generale nell'ambito delle cisterne galleggianti fisse e dei cantieri navali.
56. Falegnamerie, produ-zione di truciolato e la-minato	Falegnami, occupati nelle varie fasi di produ-zione del truciolato e laminato.
57. Mercati generali orto-frutticoli	Venditori all'ingrosso di ortofrutticoli, che ini-ziano il lavoro prima delle 5,30 del mattino.
58. Stabilimenti per la la-vorazione del latte	Lavoratori occupati negli impianti di refrigera-zione ed immagazzinamento dei prodotti refri-gerati, di latte pastorizzato, yogurt e gelati.
59. Salumifici	Personale qualificato occupato nei reparti di cottura, bollitura, affumicatura e di refrigera-zione e nel carico e scarico dei salumi.
60. Produzione di lana di vetro	Personale addetto ai reparti di miscelazione della bachelite, ai forni, alle macchine per la riduzione in fibre e alla produzione, addette alle pulizie se occupate principalmente nei lo-cali di produzione.

- | | |
|--|--|
| 61. Produzione di tubazioni e prodotti affini in amiantocemento | Personale occupato negli stabilimenti per la produzione di tubazioni in amiantocemento e di altri prodotti affini in amiantocemento. |
| 62. Aziende di pubblico trasporto | Autisti, controllori, sorveglianti, personale qualificato delle autorimesse e delle officine di manutenzione dei veicoli e personale delle linee aeree e sotterranee per il trasporto dell'energia elettrica. |
| 63. Trasporti su strada di passeggeri e merci | Autisti (di autobus, pullman, taxi, autotreni, ribaltabili, ambulanze, autocisterne, camion, furgoni), capistazione. |
| 64. Agricoltura | Tutti gli addetti che svolgono attività all'aperto. Addetti all'interno di serre e fungaie. |
| 65. Industria per la produzione di mangimi | Tutto il personale nelle unità di produzione. |
| 66. Alimentari | Cellisti (che svolgono attività prevalente nelle celle frigorifere), lavori in ambienti con temperatura costante sotto i 7 gradi; addetti ai forni <i>wafers</i> o a <i>tank</i> , alla bocca dei forni a piani estraibili e dei forni fissati a pala. |
| 67. Pastificazione | Addetti al trasporto di sacchi da 1 quintale a spalla; lavori a temperature superiori a 35 gradi. |
| 68. Produzione di lievito per la panificazione. | Tutti gli addetti alla produzione e all'imballaggio di lievito da panificazione. |
| 69. Produzione di ghiaia per calcestruzzo | Operatori delle pompe, autisti di veicoli per il trasporto di ghiaia, operatori alle macchine di produzione di ghiaia, addetti alle presse e ai cantieri di produzione. |
| 70. Carrozzeri | Tutti i lavoratori del reparto produzione eccetto gli addetti all'assistenza ai veicoli. |
| 71. Servizi e attrezzature militari (esercito, aeronautica, marina, polizia, pompieri, portuali) | Addetti alla produzione, manutenzione, rifacimento, lavorazione, trasformazione, operazione, funzionamento e custodia di materiale militare di ogni natura. artificieri, addetti ai dragamine. |
| 72. Polizia municipale e locale | Tutto il personale addetto ai corpi e servizi di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, purchè abbiano prestato per almeno un quinquennio attività su strada. |
| 73. Industria delle carni | Personale occupato principalmente nei reparti di refrigerazione e di lavorazione della carne. |

74. Industria conserve animali Tutto il personale addetto a lavori in ambiente freddo (tra - 5 e + 5 gradi; sotto i - 5 gradi); lavori a temperature superiori a 38 gradi.
75. Televisione Addetti allo sviluppo e alla stampa di pellicole cinematografiche, occupati a tempo pieno nei rispettivi reparti (sviluppo-stampa).
76. Settori diversi Personale addetto a lavoro notturno anche a turni avvicendati; personale addetto a linee di montaggio con ritmi vincolati; personale adibito a lavori in galleria; personale addetto a lavori espletati in spazi ristretti, all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie; personale adibito sistematicamente a lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti mobili a sospensione, gruisti, lavori su impalcature e su tetti; personale addetto a lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; autisti di mezzi rotabili di superficie, anche edili; personale marittimo imbarcato a bordo; personale addetto a lavori in celle frigorifere, in camere fredde da laboratorio o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 7 gradi centigradi; trattoristi, operatori di macchine complesse; personale addetto a lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili; personale addetto alle strutture penitenziarie che presta la propria opera all'interno dei luoghi adibiti alla detenzione».